

Via libera della camera allo schema di dlgs sulla direttiva ricorsi

# Appalti, rito da coordinare con la riforma dei Tar

DI ANDREA MASCOLINI

Via libera della camera al decreto che recepisce la «direttiva ricorsi» 2007/66; è necessario però coordinare il rito speciale in materia di appalti con la riforma del processo amministrativo. È questo l'esito del parere, favorevole con osservazioni, approvato ieri dalle commissioni giustizia e ambiente riunite della camera sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66 sulle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici, approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri del 27 novembre 2009. Il parere votato ieri chiede però al governo di rivedere o valutare l'opportunità di una serie di aspetti fra cui la disciplina del cosiddetto di «stand still» di trentacinque giorni (nel corso del quale non si può stipulare il contratto). Al riguardo il parere propone al governo di inserire fra le possibili deroghe all'applicazione del termine dilatorio anche il caso degli appalti basati su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione (articoli 59 e 60 del codice). Si chiede poi al governo di contemplare, nella nozione di «grave danno all'interesse pubblico» che consente di stipulare anche durante il termine dilatorio di 35 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, anche le situazioni in presenza delle quali un eventuale ritardo potrebbe portare alla perdita di finanziamenti comunitari. Lo schema di decreto introduce la figura del «mediatore unico», scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, nominato dal tribunale competente; a tale riguardo i commissari chiedono al governo di valutare che le funzioni di mediatore siano affidate al responsabile del procedimento quando si tratti di appalti di lieve importo economico. Per quel che riguarda gli accordi bonari il parere formula due richieste. In primo luogo di mantenere il potere di nomina del presidente della

commissione di accordo bonario da parte del presidente del tribunale; in secondo luogo, dal punto di vista del profilo del presidente della commissione, il parere chiede di aprire l'accesso anche ai tecnici qualificati ed esperti nella materia, oltre che ai magistrati amministrativi o contabili, agli avvocati dello stato o ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero agli avvocati in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5 del codice.

Sui lodi arbitrali si chiede una modifica sui termini per l'impugnazione del lodo (che deve decorrere dalla data di deposito del lodo) e un'altra sui motivi di impugnazione (anche per violazione delle regole di diritto inerenti il merito della controversia; a oggi nello schema si ammette solo per motivi di nullità). Sul precontenzioso la camera propone di chiarire che l'informativa sull'intenzione di proporre ricorso e sull'indicazione dei relativi motivi, non precluda la possibilità di dedurre ulteriori motivi nel ricorso. Sull'annullamento in sede di autotutela (di cui si raccomanda di non dettagliare troppo gli elementi) la richiesta è invece quella di ridurre da 20 a 15 i giorni per procedere all'annullamento a seguito della procedura di precontenzioso. In merito al nuovo rito speciale in materia di appalti, la camera chiede di valutare la congruità della scelta di un processo da celebrarsi in tempi rapidissimi, e quindi con una pronuncia, se non nella stessa udienza cautelare, in una udienza successiva ravvicinata. Infine, sempre rispetto a questo rito speciale, si esprime l'auspicio di coordinare le relative norme con le linee di fondo del nuovo processo amministrativo in corso di definizione ai sensi della legge delega di cui all'articolo 44 della legge n. 69 del 2009, eliminando, in particolare, le disposizioni in materia di riunione dei ricorsi e di regime di impugnazione dei bandi di gara.

© Riproduzione riservata

Lo schema di dlgs che recepisce la direttiva ricorsi su [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

